

## ACCORDO QUADRO

### TRA

**Il Museo Nazionale Romano**, per brevità di seguito denominato **"Museo"**, con sede a Roma in Via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, rappresentato dal Direttore Prof. Stéphane Verger, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del Museo;

### E

**Nuova Accademia Srl.**, per brevità di seguito denominata **"NABA"**, con sede legale a Milano in via Darwin 20, P.IVA 10542860969, in persona di Daniele Bisello in qualità di School Director per la sede di NABA a Roma;

Il Museo e NABA sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche **"Parti"** o ciascuna singolarmente **"Parte"**.

### PREMESSO CHE

- il **Museo** è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il **Museo** è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del **Museo** è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2017) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- il **Museo** può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- **NABA** è un'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Mur, e sede primaria di alta formazione e di ricerca nei settori di arte e design.
- **NABA** è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.
- il **Museo** e **NABA** ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;

- **Il Museo e NABA** considerano proficuo promuovere occasioni comuni di formazione, finalizzate in particolare allo sviluppo di progetti innovativi di valorizzazione e comunicazione anche sperimentando l'uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali;

tutto ciò premesso

## **TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

### **Art. 2**

#### **Finalità dell'Accordo**

2.1 Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca, alla divulgazione, alla promozione della ricerca e delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

### **Art. 3**

#### **Impegni delle Parti**

3.1 Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo.

Le Parti si impegnano sin da ora a fornirsi reciprocamente la più ampia collaborazione per la realizzazione delle progettualità indicate nel presente Accordo.

3.3 Ciascuna Parte si impegna a dare la massima visibilità all'altra Parte e alla comune collaborazione, secondo gli impegni specificati nei successivi articoli.

3.4 Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo societario, associativo, partecipativo o simile fra le Parti, ulteriore e diverso dal rapporto di collaborazione oggetto dell'Accordo medesimo.

3.5 Ciascuna delle Parti svolgerà le azioni/attività/compiti di seguito indicate, con riferimento a quelle di cui è responsabile e secondo le proprie competenze.

### **Art. 4**

#### **Attività formative**

4.1 Il Museo si impegna a:

- a) attivare eventuali tirocini curriculari per progetti specifici per gli allievi di NABA nei limiti delle disponibilità del Museo;
- b) informare NABA della programmazione annuale di iniziative ed eventi, possibilmente prima dell'inizio dei corsi a settembre/ottobre, o comunque con il maggior anticipo possibile;
- c) valutare la disponibilità di uno spazio per eventi e/o conferenze per attività organizzate di concerto con NABA;
- d) sviluppare in accordo con NABA, per la specificità dei temi da affrontare, ove compatibile con le sue attività didattiche, con le attività del Museo e la tutela delle collezioni collaborazioni e progetti *ad hoc*: tra cui progetti di riprese video di siti o eventi espositivi, performance e presentazioni da parte degli studenti NABA, *workshop* specifici su temi di interesse comune, realizzazione di progetti di comunicazione di eventi, ecc.;
- e) prevedere l'ingresso ridotto per gli studenti NABA per le mostre e gli eventi della programmazione promossa dal Museo;
- f) realizzare visite guidate a attività e iniziative organizzate dal Museo, per gruppi di studenti NABA con modalità agevolate da concordare;
- g) accogliere presso le sedi del Museo gli allievi di NABA nell'ambito di incontri formativi volti alla conoscenza del Museo, delle sue attività e della sua organizzazione, secondo le seguenti modalità:
  - a. Il numero e la durata degli incontri saranno concordati tra i responsabili delle Parti;

- b. l'attività degli allievi presso il Museo sarà seguita da un *tutor* del Museo e da un *tutor* di NABA che ne supervisioneranno gli aspetti scientifici e formativi.

**4.2 NABA si impegna a:**

- h) fornire al Museo un piano di studi e corsi ad inizio anno per concordare la partecipazione e la collaborazione del Museo alle attività formative inerenti ai Beni Culturali;
- i) inserire alcune attività del Museo tra gli approfondimenti dei corsi NABA;
- j) favorire la partecipazione ai progetti concordati con il Museo sia agli allievi in corso sia agli ex allievi;
  - definire lo sviluppo di progetti per tesi annuali, anche su temi proposti dal Museo che possono prevedere la condivisione di un tema e/o lo sviluppo di un prodotto che può anche avere finalità commerciali. Tali casi verranno disciplinati da specifici accordi dedicati;
  - presentare la candidatura di studenti per tirocini curriculari;
  - sviluppare una possibile collaborazione progettuale sulla base del *brief* fornito annualmente per collaborare ai programmi individuati di volta in volta dal Museo;
  - sviluppare su *briefing* del Museo progetti di comunicazione di mostre e/o eventi specifici;
  - collaborare e sviluppare progetti con le diverse sedi del Museo.

**4.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che gli incontri formativi in quanto integrazione del processo di formazione curriculare non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

**Art. 5**

**Oneri finanziari**

**5.1** Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

**5.2** Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo. Eventuali casi particolari verranno disciplinati da specifici accordi dedicati;

**5.3** Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

**Art. 6**

**Referenti e Comunicazioni**

**6.1** Ciascuna delle Parti indica i Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro.

**6.2** La Referente per il Museo è la dott.ssa Agnese Pergola (agnese.pergola@beniculturali.it).

**6.3** Il Referente per NABA è la dott.ssa Giulia Floris (Giulia\_floris@docenti.naba.it)

**6.4** Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo email agli indirizzi dei Referenti sopra indicati.

**Art. 7**

**Sicurezza e assicurazione**

**7.1** Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

**7.2** Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

**7.3** Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

**Art. 8**

**Uso del logo e comunicazione esterna**

**8.1** Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi

secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari, e sempre dopo reciproca approvazione dei materiali e dei supporti di comunicazione.

8.2 Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Museo e di NABA per fini commerciali e/o pubblicitari.

8.3 L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

8.4 Ciascuna delle Parti potrà menzionare solo su preventiva autorizzazione dell'altra parte, attraverso i propri consueti canali di comunicazione, le attività previste dal presente accordo, anche successivamente alla cessazione della convenzione, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzazione di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica entro i due anni dal termine, ivi inclusa la possibilità per ciascuna delle Parti di poter citare la denominazione e/o il logo e/o il marchio dell'altra parte sui propri canali di comunicazione sia informatici che non, in conseguenza dell'avvenuta collaborazione

#### **Art. 9**

##### **Riservatezza e Trattamento dei dati**

9.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

9.2 Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni che siano:

- a) di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni o omissioni delle parti;
- b) state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
- c) sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
- d) rese pubbliche per legge.

9.3 Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Art. 10**

##### **Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche**

10.1 Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra le Parti.

#### **Art. 11**

##### **Durata**

11.1 Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo.

11.2 La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

#### **Art. 12**

##### **Registrazione**

12.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art. 13**  
**Controversie**

13.1 Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

**Art. 14**  
**Disposizioni finali e Sottoscrizione**

14.1 Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

14.2 Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua Parte e per intero. Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

14.3 Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

**DATA\***

**FIRMA\*\***

**Per il Museo Nazionale Romano**  
Il Direttore Prof. Stéphane Verger

Firmato digitalmente da

Stéphane Verger

CN = Verger  
Stéphane  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT

**Per NABA, Nuova Accademia di Belle Arti**  
Daniele Bisello, School Director, NABA Roma

*Daniele Bisello*

*\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

*\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*